

Le Commissioni Tributarie possono ridurre la TARSU per gli alberghi

a cura dell'Avv. Maurizio Villani

Commento a tre sentenze della
Commissione Tributaria Provinciale di LECCE - Sezione - Prima
Sentenze nn. 201-202-203 depositate il 09 ottobre 2003
(Presid. Dott. VITO LA GIOIA - Relatore Dott. ANTONIO MERICO)

Con le pronunce in disamina, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha risolto, in maniera del tutto innovativa, la questione relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuta per l'anno duemila da alcuni alberghi del Comune di Gallipoli.

Nel caso di specie, un'impresa esercente attività alberghiera ha impugnato la cartella esattoriale emessa dal Comune di Gallipoli e relativa alla TARSU per l'anno duemila, rilevando, tra l'altro, l'importante e non trascurabile circostanza di svolgere **di fatto un'attività prettamente stagionale, durante il solo periodo estivo, anche se in possesso di licenza annuale.**

L'impresa de qua ha, infatti, sottolineato come la propria attività sia temporalmente limitata, evidenziando il carattere **occasionale e saltuario**, trattandosi di Società operante nel settore alberghiero **esclusivamente** nel periodo estivo e rimanendo, quindi, **inattiva** per tutto il resto dell'anno.

La Società alberghiera ha, altresì, sostenuto la intassabilità di locali il cui uso è **stagionale** e, pertanto, saltuario ed occasionale, tenuto conto che l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani non può che essere collegata ai locali in cui si svolge un'attività costante e collegata alle quotidiane esigenze della vita privata, come tale indice della capacità di produrre rifiuti.

L'impresa ricorrente ha, poi, chiesto, qualora non fosse stata accolta la tesi della totale detassazione, quantomeno di avere una sensibile **riduzione** della misura della tassa e, comunque, la **disapplicazione** del Regolamento Comunale in materia di TARSU.

La società alberghiera ha, infatti, sostenuto la necessità che il Giudice di primo grado disapplicasse la delibera comunale de qua che aveva introdotto un generalizzato ed ingiustificato aumento tariffario, anche in rapporto alle analoghe iniziative assunte da altri Comuni d'Italia. La ricorrente ha, infatti, dimostrato con ampia e completa documentazione, che, per l'anno duemila, la tassa applicata pari ad euro **6,45**, era sensibilmente sproporzionata rispetto alla tassa applicata da altre città; per esempio, il Comune di Milano aveva stabilito: **2,28** euro al metro quadro; il Comune di Roma **3,64** euro; il Comune di Brescia **1,76** euro; il Comune di Rimini **4,63** euro e il Comune di Siracusa **3,02** euro.

La Commissione tributaria provinciale, con le tre sentenze in esame, ha **correttamente** accolto la richiesta di riduzione dell'imposta formulata dal contribuente, osservando, **opportunitamente**, che il carattere **stagionale** della struttura alberghiera, seppur non invocabile per effetto del regolamento comunale, costituisce valido argomento ai fini di una **rideterminazione** della TARSU, nel senso di una **riduzione** della stessa.

Infatti, l'uso stagionale, e dunque discontinuo, dei locali commerciali comporta, necessariamente, un abbatti-

mento della tassa applicabile.

Il giudice di primo grado ha, quindi, ridotto sensibilmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativa all'anno duemila, per gli alberghi di Gallipoli, fissandola nella misura di **3 euro** in luogo dei **6,45 euro** previsti dal regolamento comunale, anche alla luce dei raffronti effettuati con altri Comuni d'Italia.

Il giudice, in assenza di delibere comunali sul caso di specie, ha ritenuto di poter determinare una nuova tassa, secondo criteri di equità.

A tal proposito, non vi è dubbio che il giudice tributario possa **disapplicare** il regolamento o l'atto generale che ritenga illegittimo, quando lo stesso esplica effetti sulla pretesa tributaria del Comune.

In effetti, l'articolo 7, comma 5, del Decreto legislativo n.546 del 31/12/1992, dispone che, qualora le Commissioni tributarie ritengano illegittimo un regolamento o un atto amministrativo generale che sia rilevante ai fini del decidere, lo **disapplicano** in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. È fatta salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente, vale a dire innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

La normativa processuale de qua non attribuisce al giudice tributario il potere di dichiarare l'illegittimità del regolamento o di un atto generale ma riconosce al giudice stesso il potere di ritenerlo illegittimo e, se rilevante ai fini della decisione, di **non applicarlo** in relazione alla controversia soggetta al suo esame.

Il giudice, quindi, una volta riconosciuta la illegittimità del provvedimento, atto concreto o regolamento, lo **disapplica** e cioè disconosce l'efficacia dispositiva che esso dovrebbe avere ai fini della disciplina del rapporto controverso, decidendo come se quell'atto non esistesse (*tamquam non esset*).

Pertanto, se l'atto impositivo emanato dall'ente trova fondamento in una norma regolamentare ritenuta illegittima, alla disapplicazione del regolamento stesso consegue l'annullamento (totale o parziale) dell'atto, **limitatamente alla controversia in discussione.**

E' quanto, ad esempio, ha fatto la Commissione Tributaria regionale della Toscana, con sentenza n.51 del 25 maggio 2001, che ha disapplicato un regolamento comunale, viziato da eccesso di potere, nella parte in cui aveva esteso "con mera operazione automatica, l'operatività della tassa stabilita per le aree coperte degli stabilimenti balneari alle aree scoperte".

Le pronunce in esame hanno il grande merito di aver stabilito il principio che i giudici tributari, utilizzando il particolare istituto della disapplicazione, possono anche **ridurre** sensibilmente la Tarsu, senza dover presentare ricorso al Tar.

L'aspetto sicuramente più rilevante ed innovativo delle sentenze in oggetto è che il cittadino contribuente, d'ora

in poi, potrà sempre contestare le cartelle esattoriali a lui notificate per chiedere una sensibile riduzione, senza dover, necessariamente, ricorrere al Giudice amministrativo ed evitando, quindi, tutte quelle lungaggini, maggiori costi e difficoltà pratiche (quali la non perfetta conoscenza dei termini o dei modi di impugnazione) che deriverebbero dall'impugnazione del regolamento o dell'atto generale stesso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.).

Nel caso di specie, infatti, la sensibile **riduzione** della Tarsu disposta dal Giudice di primo grado è dipesa dal fatto che gli alberghi di Gallipoli hanno compiutamente dimostrato che, per l'anno duemila, la tariffa applicata dal Comune impositore (pari ad euro **6,45**), era sensibilmente **sproporzionata** rispetto alle tariffe applicate da altre città.

È di tutta evidenza, quindi, come la delibera comunale abbia, sostanzialmente, introdotto un **generalizzato e ingiustificato** aumento tariffario, anche in rapporto alle analoghe iniziative assunte da altri Comuni.

Bene, dunque, ha deciso la Commissione tributaria di Lecce che, avvalendosi, correttamente, dell'istituto previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n.546/92, ha **disapplicato** il regolamento comunale illegittimo, ed ha, altresì, in assenza di delibere comunali sul caso di specie, provveduto a determinare una nuova tassa, secondo criteri di equità.

Per la prima volta in Italia, quindi, il giudice tributario ha disapplicato un regolamento comunale ed è entrata nel merito della questione sottoposta alla propria attenzione, operando una sensibile **riduzione** della Tarsu.

Infatti, la *ratio* dell'istituto della disapplicazione è proprio quella di consentire al Giudice tributario di disapplicare un atto o un regolamento ritenuto illegittimo, così da poter giudicare il caso sottoposto al suo esame prescindendo, valutando e decidendo il merito della questione

come se non fosse mai stato emanato.

In sostanza, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, dopo aver disapplicato il regolamento Tarsu del Comune impositore, si è espressa sulle richieste avanzate dall'impresa alberghiera, accogliendo la domanda di **riduzione** della misura della tassa, formulata dalla ricorrente.

L'istituto della disapplicazione ha l'importante merito di consentire al giudice tributario di disapplicare l'atto o il regolamento illegittimo, annullando **in tutto o in parte** la pretesa dell'ente. Fermo restando, ovviamente, **la necessità** di entrare nel merito della questione posta al proprio esame, qualora la parte ricorrente lo richieda. Nel caso di specie, quindi, la Commissione Tributaria Provinciale non poteva certo limitarsi a disapplicare il regolamento Tarsu, avendo la ricorrente chiesto una riduzione della tassa dovuta.

Né è condivisibile l'ipotesi di un rinvio da parte del Giudice tributario al Comune impositore per l'adozione di una tassa più corretta.

Così facendo, infatti, si avrebbe una nuova delibera comunale da impugnare nuovamente davanti al Giudice tributario (realizzandosi un circolo vizioso senza fine) o innanzi al Giudice Amministrativo, con tutte le difficoltà e le lungaggini che un giudizio innanzi al T.A.R. comporta. È di tutta evidenza, quindi, la grande portata delle sentenze in oggetto che aprono la via a nuove ed importanti possibilità di tutela, per il contribuente, dei propri diritti innanzi al Giudice Tributario.

Avv. Maurizio Villani

Avvocato Tributarista in Lecce
Componente del Consiglio
dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi
www.studiotributariovillani.it
e-mail: avvocato@studiotributariovillani.it

